SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 25 marzo 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 100 Un fascicolo - Prezzi vari.	All' Estero	Abbonamento annuo . . . L. 200 Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

COMUNICATO DEL CAPO DEL GOVERNO.

Il Capo del Governo rende noto che è in corso di preparazione un provvedimento legislativo con effetto dall'11 febbraio che regolerà tutta la materia del lavoro in conformità delle ordinanze precedentemente emanate dalle Autorità Alleate circa gli Uffici Provinciali e Regionali del Lavoro, il modo di componimento delle controversie individuali e collettive, il collocamento della mano d'opera, ecc. Con lo stesso provvedimento sarà disciplinato lo stato economico e giuridico del personale dei predetti Uffici ai termini dell'art. 1 del R. decreto 11-2-1944, n. 31. Conseguentemente, in attesa delle future disposizioni in materia, il funzionamento degli Uffici rimarrà immutato.

Ricorda inoltre che in base al R. decreto legge 11 febbraio 1944, n. 32 i salari, i prezzi, e le tariffe devono restare immutati nella misura in vigore all'11 febbraio 1944 e che pertanto qualunque infrazione a questa norma è contraria alle disposizioni vigenti, e sarà punita in base alle norme sulla disciplina della Nazione in guerra.

Le classi lavoratrici comprenderanno che è nell'incremento della massa dei prodotti e non in illusori aumenti di salario che potrà trovarsi la via di un reale miglioramento delle condizioni economiche loro e del paese.

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 10 marzo 1944, n. 83.

Denunzia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, convertito nella legge 27 giugno 1942, n.789, con-

cernente le norme per la denuncia degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930;

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1942, n. 535, concernente le modalità circa la requisizione degli autoveicoli immatricolati anteriomente al 1° gennaio 1930 e delle parti di ricambio degli stessi veicoli;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Comunicazioni, di intesa con i Ministri della Guerra e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I detentori a qualsiasi titolo di autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930 devono farne denuncia agli uffici territoriali competenti del R. A. C. I..

L'obbligo della denuncia si intende esteso alle parti di ricambio degli indicati autoveicoli e incombe anche su coloro che abbiano a suo tempo ottemperato al disposto dell'art. 5 del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75.

Art. 2

Previo accertamento dell'efficienza e condizioni di manutenzione degli autoveicoli denunciati a norma dell'art. 1, da compiersi a cura degli Ispettorati Compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, le Regie Prefetture sono autorizzate a concedere licenze di circolazione per gli autoveicoli riconosciuti ancora idonei al traffico.

Per detti autoveicoli che otterranno la licenza di circolazione cessa il divieto di alienazione e di trasformazione.

Art. 3

Appositi elenchi degli autoveicoli e parti di ricambio non impiegabili per uso di circolazione verranno compilati a cura del R. A.C.I. e trasmessi al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Il Ministro dell'Industria, del Commercio e del Lavoro potrà invitare i Prefetti a requisire ai sensi delle vigenti disposizioni, i materiali, risultanti da detti elenchi, che riterrà utili ai fini industriali o altri, stabilendone la successiva destinazione.

Art. 4

Ai contravventori alle disposizioni del presente decreto è inflitto l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda da L. 2000 a L. 10.000; può essere, inoltre, disposta la confisca dell'autoveicolo o delle parti di ricambio, di cui sia stata omessa la denuncia.

Il provvedimento di confisca è dato con ordinanza non impugnabile del Prefetto, a cui l'ufficio provinciale del R. A. C. I. comunicherà le mancate denuncie.

Art. 5

L'obbligo della denuncia non si applica nei riguardi degli autoveicoli di proprietà dello Stato o delle sue Forze Armate, di Stati Esteri, del Corpo diplomatico e della Città del Vaticano.

Art. 6

Il termine e le modalità per la denuncia, di cui all'art. 1, le modalità per l'accertamento dell'efficienza degli autoveicoli e per la concessione dei nulla osta, di cui all'art. 2, per la formazione degli elenchi, di cui all'art. 3, ed ogni altra disposizione che sarà ritenuta necessaria per la esecuzione del presente decreto verranno stabilite in istruzioni particolari da emanarsi a cura del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e del Ministero delle Comunicazioni, a seconda della rispettiva competenza.

Art. 7

Il Ministro della guerra, d'intesa coi Ministri per le Comunicazioni e per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, è incaricato di emanare disposizioni transitorie che siano ritenute del caso per coordinare eventuali procedimenti tuttora in corso ai sensi del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1942, n. 789, e del R. decreto-legge 20 aprile 1942, n. 535, con le norme del presente decreto.

Art. 8

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le Comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 10 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO - SICILIANI - CORBINO

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 10 marzo 1944, n. 84.

Liquidazione provvisoria delle pensioni al personale ferroviario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909 n. 229 e successive modificazioni;

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641 e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Comunicazioni di intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministero delle Comunicazioni è temporaneamente autorizzato a provvedere alla liquidazione provvisoria delle pensioni e delle indennità di buonuscita, relative al personale delle Ferrovie dello Stato collocato in quiescenza.

Art. 2

Le pensioni sono liquidate in via temporanea nella misura dei 4/5 (quattro quinti) sull'ammontare spettante. La buonuscita viene corrisposta invece per intero.

Art. 3

Il Ministero delle Comunicazioni emette, per ogni singolo pensionato e per ogni caso di riversibilità di pensione, una apposita credenziale che darà titolo alla riscossione di anticipi mensili sulla pensione da liquidarsi appena possibile dagli organi centrali competenti.

Art. 4

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 10 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 85.

Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai titolari di pensioni ordinarie, sia civili che militari, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e di assegni vitalizi temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, sarà corrisposta una integrazione temporanea lorda nelle misure previste dalla seguente tabella:

70 per cento sulle prime lire 1.000 mensili o frazioni di esse;

60 per cento sulle seconde lire 1.000 mensili o frazioni di esse;

30 per cento sulle terze lire 1.000 mensili o frazioni di esse.

Art. 2

L'integrazione temporanea di cui all'articolo precedente è applicabile anche:

1) alle pensioni di guerra dirette o indirette, privilegiate o non, agli assegni alimentari, nonchè agli assegni integrativi o supplementari eventualmente spettanti;

2) alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o della Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi Notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione;

3) alle pensioni ed assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, secondo le norme del cessato regime austro-ungarico ed alle pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume;

4) alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del Monte pensioni degli insegnanti elementari e degli altri Istituti di Previdenza amministrati dalla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 3

I coefficienti di cui all'articolo 1 saranno applicati sul totale lordo mensile della pensione o assegno spettanti in base agli ordinamenti vigenti per le singole categorie, nonchè, eventualmente, sull'assegno temporaneo di guerra e sugli altri assegni supplementari o integrativi, con esclusione dell'assegno di caroviveri.

Art. 4

Per i titolari di più pensioni o assegni ordinari a carico dello Stato e delle Amministrazioni di cui all'articolo 2, numeri 2, 3 e 4, si terrà conto dell'ammontare complessivo in godimento per la determinazione dei coefficienti da applicare in base all'articolo 1.

L'ammontare della integrazione così determinata sarà ripartita proporzionalmente fra le pensioni in godimento.

Art. 5

Nei casi di cumulo di pensioni di guerra dirette o indirette con trattamento ordinario di quiescenza, la integrazione temporanea sarà applicata sul trattamento complessivo in godimento.

Art. 6

Le indennità da liquidarsi una volta tanto, in luogo di pensione, saranno maggiorate del 60%.

Art. 7

Le pensioni ed assegni vitalizi continueranno ad essere liquidati dagli organi competenti, ovvero, anche in via provvisoria, dalle Commissioni provinciali di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12/B, colle norme e nelle misure vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'integrazione temporanea di cui all'art. 1 sarà, in ogni caso, applicata a cura degli Uffici provinciali del tesoro.

Art. 8

Gli Enti ausiliari dello Stato, le Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficienza, gli Enti parastatali, ed in genere gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, sono autorizzati ad estendere ai loro pensionati, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misura inferiore a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 9

Per i titolari di pensioni od assegni in parte a carico dello Stato e delle Amministrazioni indicate nell'articolo 2, ed in parte a carico degli Enti di cui allo articolo 8, si terrà conto dell'ammontare complessivo in godimento per la determinazione dei coefficienti da applicare in base all'articolo 1.

L'integrazione sarà però applicata proporzionalmente alla sola parte a carico dello Stato e degli Enti di cui all'articolo 2.

Art. 10

La retribuzione da fissarsi per i pensionati delle Amministrazioni centrali dello Stato riassunti in servizio, ai sensi del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34, sarà determinata detraendo dal trattamento di attività l'importo della pensione in godimento ed eventualmente l'assegno di caro-viveri e quello temporaneo di guerra, nonchè l'integrazione temporanea di cui al presente decreto.

Art. 11

L'integrazione temporanea prevista dal presente decreto non compete ai pensionati che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso le Amministrazioni dello Stato, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, o presso altre Amministrazioni pubbliche od Enti comunque costituiti, che non abbiano finalità di lucro nell'interesse privato, o presso gli organi od uffici in qualunque modo ordinati, di cui tali Amministrazioni od Enti si avvalgono per i propri servizi, nonchè ai pensionati che siano ufficiali richiamati dal congedo.

Art. 12

L'integrazione temporanea di cui al presente decreto non è applicabile alle pensioni o assegni vitalizi straordinari concessi con leggi speciali ed alle pensioni o assegni concessi in base alla legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 13

In nessun caso l'integrazione temporanea di cui all'articolo 1 può superare le lire 1.600 lorde mensili.

Art. 14

L'integrazione temporanea stabilita dall'articolo 1 è dovuta a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 31 gennaio 1944.

Per determinare l'importo di detta integrazione temporanea si trascurano sulla pensione o sull'assegno mensile lordo le frazioni di lire 10.

Ai fini della corresponsione degli assegni mensili di caro-viveri, ai sensi delle disposizioni in vigore, non si tiene conto dell'integrazione temporanea concessa con l'articolo 1.

Art. 15

Il presente decreto entra in vigore nei territori liberati nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

L'entrata in vigore negli altri territori sarà stabilita di volta in volta con decreto del Capo del Governo d'intesa col Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Art. 16

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 86.

Ritorno alla normale circolazione dei titoli bancari di credito nella Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'ordinanza n. 4 del 21 settembre 1943 emessa dal Comando delle Forze Armate della Sardegna in virtù della legge di guerra, approvata con R. decreto-legge 8 luglio 1938, n. 1415, e del R. decreto 10 giugno 1940, n. 566, con la quale si dispone che i vaglia cambiari, gli assegni circolari e le fedi di credito di qualunque taglio, abbiano a tutti gli effetti, validità di carta moneta, e, in conseguenza, debbano essere accettati senza nessuno sconto in pagamento da tutti, Enti e privati;

Visto il Bando del 25 dicembre 1943 n. 15 del Capo di Stato Maggiore Generale, per la restituzione dei poteri civili da parte delle Autorità Militari;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che sono venute a mancare le ragioni che determinarono la emissione della suddetta ordinanza;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Salvo per i vaglia cambiari e per gli assegni bancari liberi della Banca d'Italia, con effetto dal 1 giugno 1944 cessa di avere vigore l'ordinanza n. 4 del Comando delle Forze Armate della Sardegna — Ufficio Affari Civili — in data 21 settembre 1943.

I vaglia, gli assegni circolari e le fedi di credito emessi in Sardegna da qualunque istituto di credito ed in qualunque taglia continueranno, anche dopo il 1° giugno 1944, a costituire titolo di credito verso gli istituti emittenti, i quali sono obbligati sempre ad estinguerli a presentazione.

Art. 2

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 87.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa per taluni Ministeri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 10 giugno 1943, n. 537; 17 maggio 1943, n. 473;

Visto l'art. 19 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Negli stati di previsione della spesa del Ministero delle Finanze e delle Comunicazioni — Sottosegretariato per le Poste e Telegrafi — per l'esercizio 1943-1944, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle Finanze.

Cap. 44-bis — Indennità di carica ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato . . . L. 1.000.000,00

Cap. 409 bis — (di nuova istituzione) — Somma da erogare a beneficio di militari particolarmente bisognosi e meritevoli appartenenti alla R. Marina, alla R. Aeronautica e al R. Esercito L. 1.250.000,00

Ministero delle Comunicazioni.

Azienda Autonoma delle Poste e dei Telegrafi.

Cap. 12 — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo in attività di servizio e sussidi ad ex funzionari ed ex agenti ed alle loro famiglie, vedove ed orfani . . . . L. 1.270.000,00

Cap. 28 — Sussidi al personale dei servizi rurali . . . . L. 400.000,00

Cap. 30 — Sussidi agli accollatari ed ex accollatari del servizio di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con retribuzione non superiore alle lire 8.000 annue ed alle loro famiglie L. 130.000,00

Cap. 83 — Sussidi ai titolari ed ex titolari di ricevitorie e loro famiglie . . . . L. 200.000,00

Cap. 90 — Spese casuali . . . . L. 170.000,00

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1943-1944 sono istituiti « per memoria » i seguenti capitoli:

Cap. 388 bis — (di nuova istituzione) — Spese per il pagamento delle indennità relative agli immobili requisiti dalle forze armate alleate.

Cap. 388 ter — (di nuova istituzione) — Spese per il risarcimento di danni occasionati dalle forze armate alleate.

Cap. 388 quater — (di nuova istituzione) — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle forze armate alleate.

Art. 3

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1943-1944 sono soppressi i seguenti capitoli istituiti « per memoria » con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 39.

Cap. 66 bis — Spese per il pagamento delle indennità relative agli immobili requisiti dalle truppe alleate.

Cap. 66 ter — Spese per risarcimento di danni occasionati dalle truppe alleate.

Art. 4

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 13 marzo 1944, n. 88.

Modifiche al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e relativo regolamento approvato con R. decreto 11-7-1907, n. 560;

Vista la legge 2 maggio 1907, n. 222;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 sulle tasse di successione e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1925, n. 1875, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visti i R.R. decreti-legge 24 ottobre 1935, n. 1887 e 13 gennaio 1936, n. 120, convertiti nella legge 8 giugno 1936, n. 1231;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le attuali commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari sono sciolte. Esse saranno ricostituite secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

L'art. 24 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni distrettuali sono composte di un

presidente, di un vice presidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti, nominati dall'Intendente di finanza.

I membri effettivi e supplenti sono scelti esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette residenti nel distretto dell'Ufficio.

La scelta viene su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dai capi delle amministrazioni dei comuni compresi nel distretto dell'Ufficio delle imposte dirette.

« Il numero delle persone da designarsi da ciascun comune sarà stabilito dall'Intendente, d'intesa col Prefetto, tenuto conto della entità degli interessi delle diverse attività produttive operanti nel distretto medesimo ».

Art. 3

L'art. 25 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e sono composte di un presidente, di un vicepresidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per le Finanze esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia.

« I membri effettivi e supplenti sono scelti per metà fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dal Prefetto della provincia. Questi designerà sei membri effettivi e tre supplenti, in relazione alla entità degli interessi delle attività produttive operanti nella provincia, ed altri sei membri effettivi e tre supplenti fra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili ».

Art. 4

L'art. 26 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni distrettuali e provinciali funzionano in due distinte sezioni presiedute dal presidente o dal vicepresidente e composte di egual numero di membri.

Nelle commissioni provinciali deve essere serbata la proporzione fra il numero dei membri scelti fra i magistrati e funzionari e il numero dei membri scelti su designazione del Prefetto.

La prima sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti le imposte dirette di carattere personale e mobiliare.

La seconda sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti la imposta sui fabbricati, nonchè le imposte sui trasferimenti della ricchezza ai sensi del successivo art. 28. A tale sezione debbono appartenere i tecnici ed esperti di cui all'articolo precedente.

Il Ministro per le Finanze, di propria iniziativa, o su proposta del presidente della commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di sezioni aggiunte.

In tal caso il Prefetto procede alle designazioni che gli competono, e la scelta dei membri è fatta con i medesimi criteri stabiliti per la costituzione delle sezioni ordinarie ».

Art. 5

L'articolo 30 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 è sostituito dal seguente:

« Per la decisione delle controversie in materia di imposta sui trasferimenti della ricchezza, devolute in primo grado alle commissioni provinciali, è istituita in seno alle commissioni predette una apposita sezione composta di un vice-presidente e quattro membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Ministro per le Finanze.

I membri effettivi e supplenti sono nominati per metà fra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà, su designazione del Primo Presidente della Corte d'Appello, fra esercenti le professioni legali.

Il Ministro per le Finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di sezioni in aggiunta a quella speciale di cui sopra ».

Art. 6

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 13 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 19 marzo 1944.
Nomina del Commissario per l'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.)

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, col quale è stato costituito, con sede in Roma, l'Ente di diritto pubblico denominato « Azienda Carboni Italiani »;
Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70, col quale è stato approvato lo Statuto della Azienda predetta;
Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere per la gestione delle sedi secondarie dell'Azienda Carboni Italiani;

Decreta:

Art. 1

Il Dott. Ing. Bruno Sanna è nominato Commissario dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) istituita con il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, per provvedere alla temporanea amministrazione e alla gestione delle sedi secondarie, site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro funzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Ente e vi sostituisce gli organi di amministrazione, esercitando tutti i poteri che ai sensi dello statuto approvato con R. decreto 10 febbraio 1936, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70, spettano al Presidente ed al Consiglio di amministrazione dell'azienda, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente e alle gestioni affidate allo stesso.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 19 marzo 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 marzo 1944.
Nomina del Commissario dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 1º maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Considerata l'opportunità di assicurare la conservazione del patrimonio e il funzionamento nel territorio delle provincie liberate delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale Dopolavoro;

Decreta:

Art. 1

L'Avv. Raffaele Lanzara fu Nobile è nominato Commissario per provvedere alla conservazione del patrimonio e alla temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie site nel territorio liberato dell'Opera Nazionale Dopolavoro fino a quando gli organi amministrativi dell'Ente non potranno esercitarvi le rispettive attribuzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza dell'Opera Nazionale Dopolavoro e vi sostituisce gli organi di amministrazione dell'Opera esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 22 marzo 1944.

BADOGLIO

TESTI VITTORIO *gerente*

Linotypografia M. Spadafora — Salerno